

Rep. n. 31

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI

PROVINCIA DI PISA

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI DELLA FUNZIONE DELLO "SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE".

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di gennaio, in Montescudaio nella sede dell'Unione dei Comuni COLLI MARITTIMI PISANI", con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge.

TRA

1. **Fabrizio Burchianti**, nato a Cecina il 05/07/1979 in qualità di Sindaco del Comune di Casale Marittimo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.32 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00371450503);

2. **Federico Lucchesi**, nato a Pisa il 05/08/1971 in qualità di Sindaco del Comune di Castellina Marittima, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n.23 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00140390501);

3. **Sandro Ceccarelli**, nato a Livorno il 23.11.1975 in qualità di Sindaco del Comune di Guardistallo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.24 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00172350506);

4. **Simona Fedeli** nata Cecina il 06.02.0969 in qualità di Sindaco del Comune di Montescudaio, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C n.27 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00396860504);

5. **Renzo Fantini**, nato a Riparbella il 19/05/1952 in qualità di Sindaco del Comune di Riparbella, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 06 del 15/06/2013, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00344970504);

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n.46 del 19.08.2014.

PREMESSO CHE

- i Comuni sopra indicati hanno costituito l'Unione dei colli marittimi pisani;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione

ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei colli marittimi pisani, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:

- Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
- Sportello unico dell'edilizia (SUE);
- Ogni altra funzione di competenza comunale inerente alle attività produttive.

I Comuni che abbiano già in corso convenzioni per la gestione del servizio potranno continuare a esercitare la funzione tramite tale convenzione, sino a quando il servizio fornito dall'Unione non sia in funzione, come da delibera di giunta dell'Unione.

1.2 Implementazione del servizio SUAP e SUE

All'Unione dei colli marittimi pisani è trasferita la funzione inerente allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato.

L'Unione, si impegna a svolgere le attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

- a) organizzazione e gestione del servizio;
- b) rilascio del provvedimento autorizzatorio unico;

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti

procedimenti:

- autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;
- autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Il SUAP e il SUE sono titolari della potestà istruttoria, di adozione del provvedimento finale e integrativa di efficacia dei procedimenti di competenza.

Qualora la costituzione degli sportelli non fosse immediata, rispetto all'efficacia della presente convenzione, le funzioni sarebbero comunque esercitate dall'Unione.

L'Unione è titolare della potestà regolamentare nella disciplina e nell'organizzazione delle funzioni indicate.

1.3 Implementazione del servizio attività produttive/terziario

All'Unione sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie come di seguito specificate.

1. Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione, pianificazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione e dichiarazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede costituisce "criterio generale per l'attribuzione di competenze", presenti e future, al servizio associato.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i procedimenti prevalenti:

a) Procedimenti in materia turistico-alberghiera: classificazioni alberghi, ecc.

b) Procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze per pubblico spettacolo, noleggio veicoli senza conducente, attività funebre, licenze per pesca sportiva, ecc.

c) Procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all'esercizio e procedimenti correlati (occupazione di suolo pubblico, somministrazione presso circoli privati, disciplina degli orari, ecc.) e accessori (apparecchi da gioco, ecc.).

d) Procedimenti connessi al commercio al dettaglio: comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, compresa l'autorizzazione alla commercializzazione dei funghi, autorizzazioni e disciplina "programmatoria" delle medie e grandi superfici di vendita, certificazione varia, attività di panificazione. Liquidazioni straordinarie. Comunicazioni ad enti terzi.

e) Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali, gestione delle presenze nei mercati su aree pubbliche; incasso delle imposte e tasse.

f) Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al "commercio su aree pubbliche".

g) Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste.

h) Edicole, giornali, riviste: autorizzazioni, regolamentazione e

pianificazione.

i) Procedimenti in materia di distributori di carburante.

j) Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi.

k) Procedimenti in materia di agriturismo.

l) Procedimenti relativi all'autorizzazione all'uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all'uso.

m) Procedimenti per strutture di commercio di animali da compagnia.

n) Procedimenti in materia sanitaria (strutture sanitarie, socio assistenziali, ecc).

o) Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali.

p) Procedimenti in materia di farmacie: autorizzazioni, subentri, turni, orari, pianificazione.

q) Denuncia inizio attività di facchinaggio.

r) Gestione contenzioso.

1.5 Disposizioni comuni

1. L'Unione si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
- al costante aggiornamento, in collaborazione con la Regione, della

modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;

- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i professionisti, le associazioni e l'utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

2. I Comuni, nell'ambito delle funzioni residue, si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere

con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.6 della presente convenzione.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

⚡ L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. La disciplina del comando è disciplinata in apposita convenzione approvata dalle giunta del Comune e da quella dell'Unione.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni

conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. La ripartizione delle spese segue i criteri indicati nello statuto dell'Unione, che verranno successivamente specificati.

Art. 5 – SEDE E BENI

– La sede del servizio è presso la sede l'Unione, nel Comune di Montescudaio, in località Fiorino. L'Unione potrà modificare la sede.

– Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

– Non sono conferiti beni, poiché l'Unione utilizzerà quelli già in dotazione.

ART. 6 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione ha durata illimitata e la disciplina della revoca è quella contenuta nello statuto dell'Unione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione

e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 7 – REVOCA DELLA FUNZIONE

1. Il conferimento dell'esercizio della funzione è revocabile nelle forme previste dallo Statuto dell'Unione.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 9 – CONTROVERSIE

– La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

– Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 10 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa

vigente.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti più recenti

Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia approvata con precedente delibera consiliare.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Casale Marittimo

per il Comune di Guardistallo

per il Comune di Montescudaio

per il Comune di Riparbella

per il Comune di Castellina Marittima

per il Presidente pro tempore dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani

Il Segretario dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani
